

Al Consiglio Comunale del  
COMUNE DI CALUSO  
Piazza Valperga n. 2  
10014 CALUSO (TO)

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. 18 del 22/04/2025**

**OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione consiliare in merito alle integrazioni e alle modifiche al Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti.**

Il sottoscritto Revisore del Conto, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2024 per il periodo 15/11/2024 – 14/11/2027, ricevuto in data 21/04/2025 gli atti e i documenti relativi alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale in merito all'approvazione delle modifiche e delle integrazioni da apportare al Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti vigente

Premesso che

- l'art. 1 comma 780 della Legge 27/12/2019, n. 160 ha abrogato il comma 639 della Legge 07/12/2013, n. 147 e istituito l'imposta unica comunale lasciando invariata la disciplina sulla Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 446/97 prevede che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede inoltre che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota*

*dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- *il comma 5-quinquies art. 3 del D.L. 30/12/2021 n. 228 convertito dalla Legge 25/02/2022, n. 15 prevede che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*
- *la proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni non rileva in questa sede;*
- *con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2023 l'Ente ha approvato e adottato il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti;*

Considerato che

- *l'Ente ha necessità di aggiornare il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti vigente adeguandolo alle modifiche recentemente apportate al codice ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Testo Unico Ambientale) con la rivisitazione della definizione di “rifiuto urbano”, eliminando la definizione di “rifiuto assimilato all'urbano” e ridelineando il perimetro del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;*
- *l'art. 20, commi da 3 ad 8 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti vigente, prevede la riduzione del 15% della Tassa sui rifiuti dovuta dagli utenti delle*

frazioni che praticano il compostaggio domestico e del 5% per chi lo pratica nel capoluogo in alcune zone limitate;

- a partire da Marzo 2025 nelle frazioni del Comune di Caluso i rifiuti organici devono essere conferiti nei contenitori stradali a cura di ciascun utente, essendo venuto meno il servizio di svuotamento “porta a porta” dei contenitori individuali;
- le modifiche previste dalle nuove modalità di raccolta non consentono di mantenere attiva la riduzione da applicare alla Tassa sui Rifiuti;
- risulta pertanto cessata la condizione di fruizione delle riduzioni previste dai commi dal 3 all’8 dell’art. 20 del Regolamento vigente;
- l’Ente ritiene pertanto necessario modificare l’attuale Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti abrogando i commi dal 3 all’8 del citato art. 20 del Regolamento vigente;

Preso atto che

- sulla proposta di deliberazione consiliare si dichiara l’acquisizione dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000,

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, per quanto di competenza, esprime

Parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale finalizzata alla modifica e all’integrazione del Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti.

Si raccomanda la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale, area Amministrazione trasparente, degli atti e dei provvedimenti conseguenti all’approvazione della citata proposta.

Asti, 22 aprile 2025

**Il Revisore del Conto**

*Rag. Marco Luca Ferraris*

*(Documento firmato digitalmente)*